

COMUNE DI MONTEROTONDO

Città Metropolitana di Roma Capitale

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ESECUZIONE "LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO
DELLA PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI" - CUP:**

..... - CIG.....:

n° di reg. del

(Contratto elettronico ex art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno del mese di, nella sede del Comune di
Monterotondo (Rm), avanti a me, Segretario Generale dell'Ente,
autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa ai sensi dell'articolo
97 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, sono comparsi i signori:

-, nato a il e residente per la carica in,
....., il quale interviene a questo atto in nome e per conto del Comune
di Monterotondo, codice fiscale n. 80140110588, nella qualifica di
....., di seguito chiamato "Committente", E

-, nato a il e domiciliato per la carica ove appresso
il quale interviene a questo atto in qualità di con sede a
..... in Via, iscritta alla Camera di Commercio di Roma - codice
fiscale e partita IVA:, numero REA:, di seguito
per brevità, Appaltatore o Impresa.

Preliminarmente

Il costituito rappresentante del Comune dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la sua responsabilità personale e consapevole delle conseguenze per dichiarazioni contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero, a norma dell'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, che non ricorre nei suoi confronti alcuna delle cause di divieto di sottoscrizione dei contratti ed altri atti negoziali, di cui all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Il costituito rappresentante dell'Impresa dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la sua responsabilità personale e consapevole delle conseguenze per dichiarazioni contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero, a norma dell'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000:

- di non aver mai ricevuto condanne tali da importare l'applicabilità dell'art. 32 quater del Codice Penale;
- di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che la Società non è sottoposta all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n.165/2001.

I componenti, della cui identità personale, qualifica, capacità e poteri io

Segretario Generale sono certo, nelle dichiarate loro qualità sopraindicate, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO

- che il Comune di Monterotondo ha approvato con deliberazione della Giunta comunale, n. del, il progetto esecutivo dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI” CUP: - CIG..... Redatto dal geom. Amarando Sestili in data dell’importo di € (euro/00);

- che con la determinazione n. del è stato stabilito di aggiudicare la procedura dell’appalto per l’esecuzione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI” - CUP: - CIG:..... a favore dell’Impresa con sede in - P.IVA:, che ha offerto il ribasso del% (diconsi percento) sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara;

- che con la determinazione n. del, è stato stabilito di dare atto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs n.50/2016, dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto per l’esecuzione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI” - CUP: - CIG:”;

- che il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all’Impresa

..... rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale della

..... in data Prot.n. attesta che l'Impresa stessa "Risulta regolare" nel pagamento degli oneri contributivi;

- che il Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato redatto da ed approvato con la deliberazione di Giunta n. del

- che occorre provvedere alla stipula del contratto dell'appalto per l'esecuzione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI" – CUP: – CIG: ”;

- che lo schema del presente contratto è stato approvato con Deliberazione della giunta Comunale n. del

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO

ART. 1 - Oggetto del contratto

1. Il Comune di Monterotondo appalta all'Impresa come sopra rappresentata l'esecuzione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI" CUP: – CIG: “. L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o in questo richiamati nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dal D.Lgs 56/2017 e al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, per la parte in vigore.

2. Il Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo all'intervento è il

seguito:..... Il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è

il seguente:

ART. 2 - Valore dell'appalto

L'importo contrattuale ammonta ad €(diconsi euro) di cui :

- a) €..... (diconsi euro.....) per lavori veri e propri;
- b) €.....(diconsi euro.....) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art.3 comma 1) lett. e) del decreto legislativo 18/04/2016 n.50 e successive modifiche ed integrazioni, per cui l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità della prestazione.

ART. 3 - Pagamento dei corrispettivi

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20 (venti) per cento dell'importo contrattuale.

2. La stazione appaltante provvede ai pagamenti in acconto, in corso d'opera, mediante emissione di certificati di pagamento, al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, ogni qual volta il suo credito raggiunga la somma di € 100.000,00 (euro cinquantamila/00). Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e

sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro giorni 30 (trenta) dalla presentazione della fattura elettronica emessa ai sensi della L. 244/2007 e ss.mm.ii. intestata al Dipartimento Governo del Territorio - Servizio Infrastrutture con il seguente codice univoco: JT3IMI. La stazione appaltante prima di ogni pagamento dovrà accertare la regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice. In caso di inadempienza contributiva dell'Impresa appaltatrice si applicheranno le disposizioni di legge vigenti.

4. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi di legge per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

5. In ogni caso se il pagamento è superiore a euro 10.000,00 (diecimila virgola zero), esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.

6. I pagamenti a favore dell'Impresa appaltatrice saranno effettuati mediante bonifico bancario dietro l'emissione delle relative fatture, sulle quali dovrà essere riportata la dicitura "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI" il CIG e il CUP di cui all'art.1 comma 2.

7. L'Appaltatore ha l'obbligo di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, meglio precisati all'art. 23 del presente contratto.

8. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 4 – Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, parte integrante del progetto esecutivo, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegata, l'offerta presentata dall'Impresa appaltatrice.

3. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto degli obblighi, per quanto compatibili, derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 5 – Termini di esecuzione e penalità

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni 60 (*sessanta*) naturali, continui e successivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi, come meglio specificato nell'art. 42 del capitolato speciale (all.5).

2. Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato per l'esecuzione

delle opere, la penale pecuniaria giornaliera rimane stabilita nella misura dell'1 per ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale netto, corrispondente ad euro(...../euro).

3. Per le altre inadempienze saranno applicate le penalità previste all'art. 44 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 6 – Sospensioni e/o riprese dei lavori

La sospensione totale o parziale dei lavori, ordinata dal direttore lavori, è ammessa nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni, dipendenti da fatti non prevedibili al momento della firma del contratto, che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal Codice dei contratti. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra evidenziate sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti

contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadempienze. Se l'Appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del Procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione sono accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

ART. 7 – Domicilio dell'Appaltatore, direzione del cantiere

A tutti gli effetti del presente atto l'Appaltatore elegge domicilio in (.....). Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio di cui sopra.

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,

garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità

ART. 8 – Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'art. 27 del presente contratto.

ART. 9 – Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata “ a misura” in conformità alle disposizioni vigenti.

2. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

ART. 10 – Invariabilità del corrispettivo

1. La revisione dei prezzi non è ammessa e non si applica il comma 1) dell'art.1664 del Codice Civile.

ART. 11 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui agli articoli 106 e 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 84 del Capitolato Speciale di Appalto.

2. L'Appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nell'esecuzione dei lavori, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.

ART. 12 - Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei pagamenti relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini della legislazione vigente.

2. Trascorsi i termini di cui sopra, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi

dell'art. 1460 del Codice Civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ART. 13 - Conto finale, collaudo/regolare esecuzione, gratuita

manutenzione.

1. Il conto finale sarà redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di verifica o di collaudo volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato o nel contratto.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 14 - Recesso, risoluzione del contratto

1. Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto le disposizioni di cui agli artt. 108 del D.Lgs n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni riguardante i contratti pubblici, nonché le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'appalto.

2. La stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, anche nei seguenti casi, mediante semplice invio di pec con messa con preavviso di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori.

quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

4. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 15 - Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo rientrante nei limiti di cui all'art. 205 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dello stesso D.Lgs 50/2016.

2. In caso di reiezione della proposta di accordo bonario da parte dell'appaltatore che ha formulato le riserve, ovvero di inutile decorso del termine di cui al comma 6 dell'art. 205 del D.Lgs 50/2016, sarà adito il giudice ordinario del foro di Tivoli.

ART. 16 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Impresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura dettati

dalla normativa vigente e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

ART. 17 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore depositerà presso la stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera a).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) allegato n. 5 al progetto definitivo/esecutivo forma parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non materialmente allegato.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione

del contratto in suo danno.

5. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

ART. 18 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, introdotte dal D.Lgs 15 novembre 2012, n. 218, si prende atto che, sotto la propria responsabilità personale e consapevole delle conseguenze per dichiarazioni contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero a norma dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, il costituito rappresentante legale dell' Impresa ha dichiarato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011. Qualora, a seguito di verifica da parte del Comune di Monterotondo circa la veridicità della suddetta dichiarazione, dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive oppure elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell'aggiudicatario, il presente contratto sarà risolto automaticamente.

In caso di risoluzione, è fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite per l'esecuzione del contratto;

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 19 - Cessione del contratto e subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art.105 del

Codice dei contratti e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'art. 105, del Codice dei contratti e s.m.i., nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

4. Il Subappaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 20 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva dell'importo di euro (...../.....) mediante polizza fideiussoria n. rilasciata in data dalla avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori/certificati di regolare esecuzione;

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12

marzo 2004, n. 123.

ART. 21 - Obblighi assicurativi.

L'Impresa dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori, la polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi, redatta secondo lo schema tipo 2.3 previsto dal D.M. delle Attività Produttive 12.03.2004 n.123, avente validità dalla data di consegna lavori alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

La polizza assicurativa di cui sopra rilasciata da in data ha i seguenti massimali:

- a) per danni di esecuzione: la somma assicurata deve corrispondere all'importo di euro 340.000,00 (*euro trecentoquarantamila/zero*);
- b) per responsabilità civile verso terzi: euro 500.000,00 (*euro cinquecentomila virgola zero*).

ART. 22 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto e di quelli da questo aventi causa, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche ed integrazioni introdotte dal

Decreto Legge n.187 del 12 novembre 2010 e Legge di conversione 17 dicembre 2010 n.217.

2. Qualora l'Appaltatore abbia notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi suddetti ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Inoltre ha l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso le Poste Italiane spa dedicati, anche non in via esclusiva alla presente commessa pubblica.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, compresi quelli tra Appaltatore e Subappaltatore, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 3 della legge 136/2010, devono essere effettuati, pena la risoluzione di diritto dell'affidamento stesso, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l'Appaltatore si impegna a comunicare al Comune, al fine di consentire i pagamenti, i riferimenti del Conto Corrente Dedicato, o dei Conti Correnti Dedicati, oltre al nominativo dei soggetti autorizzati ad operarvi.

4. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiere delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

5. Le indicazioni operative relative alla tracciabilità dei flussi finanziari sono quelle fornite dall'Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici con la

determinazione n. 4 del 7 luglio 2011.

ART. 23 - Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte essenziale e sostanziale del presente contratto il Capitolato Speciale d'appalto e l'Elenco dei prezzi unitari e prezzi aggiunti, documenti che l'Appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.

2. Fanno altresì parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti del progetto esecutivo:

- l'offerta economica presentata dall'Appaltatore;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto definitivo/esecutivo;
- i piani di sicurezza previsti dall'art. 17 del presente contratto;
- il cronoprogramma.

Fa altresì parte del presente contratto anche se non materialmente allegata la cauzione definitiva di cui alla polizza fideiussoria n. .

ART. 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per tutto quanto altro non contemplato nel presente contratto si farà riferimento alle disposizioni del Codice Civile, a quelle vigenti del DPR. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, del "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici" adottato con D.M.LL.PP. 19.04.2000 n.145, del Capitolato Speciale d'appalto e del D.Lgs n. 50/2016.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli artt.

121, 122,123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs n. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 25 - Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

2. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione Comunale di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere di riservatezza o arrechino altrimenti danno.

3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

5. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione

comunale avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione comunale.

ART. 26 - Trattamento dati personali

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

2. Il rappresentante dell'Impresa dichiara di essere il Titolare e responsabile del trattamento dei dati, a norma del combinato disposto degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 196/2006.

ART. 27 – Spese di contratto e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

Richiesto, io Segretario generale ho ricevuto questo atto, redatto in ogni sua parte da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione con strumenti di tecnologia informatica su numero ----- (-----) video pagine che ho

letto ai comparenti i quali, dispensandomi espressamente dalla lettura degli atti sopra richiamati di cui hanno dichiarato di aver preso separata e preventiva conoscenza, a mia espressa domanda e previa ammonizione circa le conseguenze penali per dichiarazioni mendaci a norma dell' articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me, dopo aver io personalmente verificato la validità dei certificati digitali ai sensi del combinato disposto dell'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera b), legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "codice dell'amministrazione digitale", lo sottoscrivono con firma digitale.

Certifico, inoltre io sottoscritto dott. Mauro Di Rocco, Segretario Generale del Comune di Monterotondo, ai sensi dell'articolo 57 – bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110 e dell'articolo 23-ter comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, che la copia informatica degli allegati al presente atto denominati "Capitolato speciale" e "Elenco prezzi unitari e aggiunti", composte rispettivamente di numero (.....) e numero (.....) video pagine e assoggettate ad imposta di bollo mediante contrassegni telematici su copia cartacea agli atti del Servizio Infrastrutture e Ambiente, sono conformi ai loro originali approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 182 del 28 luglio 2015.

Imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'articolo 1, comma 1/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972

n. 642 come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007.

Luca Lozzi- Comune di Monterotondo – firmato digitalmente

..... – – firmato digitalmente

Mauro di Rocco - Segretario Generale – firmato digitalmente